

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LEONI, DEL NERO, FALCUCCI Franca e ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1970

#### Norme relative agli Istituti di assistenza sanitaria e di immunologia di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1904, è stato costituito l'ente denominato « Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di protezione sociale di Roma », già denominato « Istituti riuniti di assistenza e beneficenza della città di Roma », e risultante dalla fusione delle principali istituzioni ed opere provenienti dalla munifica liberalità del senatore Carlo Scotti.

L'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali di ricerca e cura attraverso i dipendenti nosocomi:

a) l'Ospedale specializzato per trapianto di organi, nel quale ha sede l'Istituto per trapianti di organi del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) l'Ospedale nuovo Regina Margherita;

c) l'Istituto per lo studio e la cura delle malattie della senescenza « Senatore Carlo Scotti »;

d) l'Istituto materno Regina Elena.

L'attività assistenziale sanitaria dell'ente ha assunto nel corso del tempo proporzioni e caratteristiche tali da rendere necessaria

una riforma strutturale dell'istituzione stessa; infatti, progressivamente, accanto all'attività di assistenza ospedaliera si sono aggiunti, in misura sempre crescente, compiti di indagine scientifica e di studio, mentre sono andate via via disperdendo, fino alla quasi totale scomparsa le originarie funzioni di protezione sociale, ormai per la maggior parte assolte da grandi organismi statali o parastatali a carattere nazionale.

In questi ultimi anni è stato dato, come è noto, vivo impulso al settore ospedaliero con particolare riguardo a quello specialistico; ne è prova non solo il potenziamento degli stabilimenti in ospedali di cura altamente e solamente specializzati, ma soprattutto la tendenza ad estendere il campo dello studio agli aspetti più nuovi della medicina moderna.

L'Ente, infatti, con la ristrutturazione edilizia ed organizzativa dell'Ospedale nuovo « Regina Margherita » e le istituzioni di divisioni a prevalente indirizzo polispecialistico, ha articolato le strutture affini in modo da realizzare unità dipartimentali con preminenti funzioni di indagine scientifica e di studio.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre il dipendente cronicario è stato trasformato in istituto di cura per le malattie della senescenza con annesso centro di studio per le malattie cardio-vascolari dell'età avanzata.

Recentemente, poi, l'ente ha stipulato una convenzione con il CNR per la realizzazione di un centro di ricerca cura e studio per i trapianti di organi, che provvede tramite appositi stabilimenti ospedalieri:

a) allo studio di tutti gli aspetti del rigetto al livello dei vari organi trapiantati onde individuare i trattamenti specifici;

b) allo studio per l'applicazione su larga scala dell'etero-trapianto tra specie affini;

c) allo studio e realizzazione di organi artificiali da impiegare in preparazione o quale sussidio temporaneo del trapianto di organi;

d) all'addestramento di giovani ricercatori e tecnici per le ricerche nel campo dei trapianti;

e) alla collaborazione con altri centri italiani o stranieri per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca più complessi.

Non è chi non veda l'importanza fondamentale di creare nel settore dei trapianti degli organi umani un costume scientifico che consenta di integrare la lacunosità dell'ordinamento giuridico vigente.

Noi riteniamo che la problematica attuale sui trapianti angosciosamente presente all'opinione pubblica — soprattutto quella relativa ai drammatici quesiti della valutazione « del momento della morte » e dei metodi di « accertamento del momento della morte » nonchè del momento e delle condizioni in cui deve effettuarsi il prelievo dal cadavere — non sia soltanto nè interamente superabile con l'intervento legislativo ma pro-

prio con la creazione di questo costume. Di un costume cioè che sia insieme frutto del lavoro scientifico e dell'attività applicativa, che ci faccia conseguire anche in questa materia, ormai non più avveniristica quella certezza di cui tutti i cittadini sentono la necessità.

Questo indirizzo, che proponiamo di dare all'ente rinnovato, costituisce un primo passo su questa strada.

\* \* \*

L'Istituto è articolato in due distinte divisioni: l'una clinica e l'altra biologica; a quest'ultima fa capo un centro di primatologia.

Da quanto sopra esposto si evince chiaramente come le attività di cura risultino strettamente connesse con quelle di studio, cercando l'ente di realizzare l'assistenza ospedaliera non limitata alla sua accezione comune, secondo un'interesse, onde far luogo alla cura del malato in modo complesso ed al contempo unitario.

\* \* \*

È necessario, pertanto, considerato il carattere particolare dell'Istituto, dargli un nuovo assetto amministrativo, diverso da quello che la legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha attribuito agli enti ospedalieri.

Con questo non si è inteso, peraltro, enucleare l'Istituto in parola da quello che è il sistema ospedaliero italiano, ma soltanto accentuare con alcune differenze il carattere scientifico dell'ente tant'è che il disegno di legge gli estende alcune disposizioni della legge n. 132 del 1968.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale, con sede in Roma, assumono la denominazione di « Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di immunologia » (IRASI).

L'Istituto suddetto è ente di diritto pubblico a carattere scientifico e provvede:

- a) allo studio per l'applicazione su larga scala dell'etero-trapianto tra specie affini;
- b) allo studio e realizzazione di organi artificiali da impiegare in preparazione o quale sussidio temporaneo nel trapianto di organi;
- c) allo studio di tutti gli aspetti del rigetto a livello dei vari organi trapiantati, onde individuare i trattamenti specifici;
- d) all'addestramento di giovani ricercatori tecnici per le ricerche nel campo dei trapianti;
- e) alla cura degli infermi in quanto connessa alle dette finalità;
- f) al perseguimento dei fini dei soppressi Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale, quali risultano dallo statuto;
- g) all'assolvimento dei compiti ad esso affidati o delegati dal Ministero della sanità.

Ai fini del trattamento tributario, l'ente è equiparato all'Amministrazione dello Stato.

**Art. 2.**

Lo Statuto degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di immunologia di Roma è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

## Art 4.

All'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 300 milioni che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

## Art. 5.

Agli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di immunologia di Roma possono essere concessi i contributi ed i sussidi previsti dal secondo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè gli altri contributi statali previsti per gli enti ospedalieri dalle leggi vigenti.

I benefici di cui all'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono estesi agli Istituti predetti.

## Art 6.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 4 sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970, per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.